

Relazione illustrativa predisposta dall'azionista Roberto Fedon ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato in relazione alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 9 dicembre 2014, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2014.

Egregi Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la "**Società**") presso la sede operativa e amministrativa in Pieve d'Alpago, Via dell'industria n. 5/9, per il giorno 09 dicembre 2014 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 dicembre 2014, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

In data 18 novembre 2014, Roberto Fedon, in qualità di socio della Società, detentore di una partecipazione pari a circa il 5,699% del capitale sociale della Società, ha richiesto – ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "Testo Unico") – l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria con il seguente ulteriore punto sul quale, pertanto, gli azionisti della Società saranno chiamati a deliberare:

“Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e ratifica dei precedenti atti di disposizione; delibere inerenti e conseguenti.”

Si ricorda che già, con deliberazione assembleare del 2002, il Consiglio di Amministrazione era stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società. Ciò premesso, Vi propongo di deliberare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione, a determinate condizioni, di azioni proprie. Si ritiene, infatti, che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli amministratori devono poter disporre per le motivazioni di seguito indicate.

1) Principali motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le principali motivazioni, che inducono a proporVi di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità e/o necessità di:

- (i) intervenire sul mercato al fine di svolgere una azione stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti;
- (ii) salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi;
- (iii) favorire una coerenza di massima tra le quotazioni ed il valore intrinseco delle azioni;
- (iv) incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un'adeguata remunerazione;
- (v) utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari.

2) Indicazione del numero massimo, della categoria e del valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione.

Vi propongo che l'autorizzazione riguardi un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del capitale della Società. In particolare, l'autorizzazione è volta a procedere all'acquisto di un ammontare massimo rotativo di n. 380.000 azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale (incluse le azioni proprie già in portafoglio), e la disposizione di tali azioni una volta acquistate. Le azioni ordinarie della Società oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di Euro 2,58. Dunque il numero massimo di azioni, alle quali l'autorizzazione all'acquisto richiesta si riferisce non eccede, in conformità all'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già possedute. Si precisa che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni della controllante, e che comunque, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare la quinta parte del capitale sociale tenuto anche conto delle azioni che dovessero eventualmente essere possedute da società controllate.

3) Corrispettivo minimo e massimo.

In caso di acquisto di azioni della Società, il corrispettivo minimo e massimo che viene proposto è ricompreso nell'intervallo tra Euro 2,58 ed Euro 25,00. Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale ma in seguito alla prassi internazionale, che suggerisce *range* di valore molto ampi, ed in ossequio alle norme del Codice Civile che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo.

4) Durata dell'autorizzazione.

La proposta di autorizzazione per l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2014, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è richiesta senza limiti di durata. A far tempo dalla data della presente delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio.

5) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati.

Acquisto di azioni proprie

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del Testo Unico e normativa di attuazione applicabile, esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto;
- (ii) sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate e secondo le modalità operative ivi previste e anche al fine, per tutto quanto applicabile, di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni della normativa di attuazione applicabile.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, della deroga alla disciplina degli abusi di mercato, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla

manipolazione del mercato. Le operazioni d'acquisto saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Disposizione di azioni proprie

Le azioni proprie già possedute, ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: (i) mediante alienazione sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate ovvero fuori mercato, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con *partners* strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2,58.

Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la presente proposta, Vi invito ad assumere le seguenti deliberazioni:

L'Assemblea Ordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

- (i) esaminata la relazione illustrativa;*
- (ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;*
- (iii) avute presenti le disposizioni di azioni proprie intervenute dal 2002 alla data della presente Assemblea;*
- (iv) preso atto che, alla data della presente deliberazione, Giorgio Fedon & Figli S.p.A. possiede circa n. 40.048 azioni proprie in portafoglio;*

DELIBERA

(a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione per esso il Presidente e Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2014, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi, stabilendo che:

- i. il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società controllate, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l'acquisto;*
- ii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria dovrà essere non inferiore a Euro 2,58 e non potrà essere superiore ad Euro 25,00;*
- iii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del Testo Unico, e dall'art. 2357 del codice civile gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui*

agli articoli 132 del Testo Unico e della normativa di attuazione applicabile esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; (b) sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate e secondo le modalità operative ivi previste e anche al fine, per tutto quanto applicabile, di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; (c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni della normativa di attuazione applicabile. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;

iv. gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;

(b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e Amministratore Delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di azioni proprie acquistate, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:

i. la cessione potrà avvenire (i) mediante alienazione sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate ovvero fuori mercato, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

ii. nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2,58;

iii. a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, confluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza;

(c) di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la precedente delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei soci;

(d) di ratificare tutti i precedenti atti di disposizione (acquisto e vendita) di azioni proprie intervenuti dal 2002 alla data della presente assemblea come di volta in volta richiamati in bilancio in quanto ritenuti nell'interesse sociale;

(e) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.

Pieve di Cadore 18 Novembre 2014

Roberto Fedon